



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 9/2022 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.10.2022,
letto il ricorso per omologazione del piano del consumatore depositato da BELCAMINO Maria (C.F. BLCMRA50M46C352B), nata a Catanzaro il 06.08.1950 e ivi residente alla Via Molise n 12, assistita per la presente procedura dall'avv. Lorenza Piterà, in data 14.04.22;
vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso, nonché il piano rimodulato, sulla base delle osservazioni della COMPASS Banca, depositato in data 04.08.22, nonché la documentazione allegata;
letta la relazione originaria del Gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi (C.O.A. Catanzaro), avv. Luigi Aloisio, nonché quella integrativa dell'11.07.22 e quella ulteriore sul piano rimodulato del 03.08.22, in cui si conferma in capo alla ricorrente la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;
rilevato che il Giudice ha fissato da ultimo per l'omologa del piano modificato l'udienza del 05.10.22, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi della notifica del decreto ai creditori;
vista la memoria di costituzione del creditore COMPASS BANCA S.p.A. depositata in data 01.07.22, con la quale il predetto si è opposto all'omologa del piano, nonché le osservazioni fatte pervenire al Gestore da BANCA DI MACERATA S.p.A., nonché le deduzioni al riguardo del Gestore della crisi depositate l'11.07.22;
visto il verbale dell'udienza del 05.10.22, nel corso della quale la ricorrente e il professionista incaricato hanno ribadito, rispettivamente, la richiesta di omologa del piano e la sussistenza dei requisiti ex lege, mentre la COMPASS Banca S.p.A. ha aderito al piano come rimodulato e sulla base dell'aumento della percentuale di soddisfazione prevista per i creditori chirografari, pur segnalando la posizione ulteriore della ricorrente quale garante dell'ulteriore finanziamento contratto dalla figlia della stessa;

alla detta udienza il Giudice ha quindi riservata la decisione sull'omologazione del piano;

§§§

verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate dal suddetto professionista;

pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi della L. 3/2012, non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Lo stesso non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dall'organo gestore della crisi la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e il ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

Al riguardo, tenuto anche conto di quanto rilevato dalla COMPASS BANCA, è stato attestato (anche dal medesimo creditore) che il contratto di finanziamento stipulato dalla figlia convivente, in cui la ricorrente risulta quale garante, è attualmente in fase di regolare ammortamento: semmai quindi l'obbligazione potrà rilevare, ove l'obbligata non adempia all'obbligazione principale e il creditore decida di rivolgersi al garante, eventualmente nella fase esecutiva del piano di cui alla presente proposta, con eventuale necessità di rimodulazione ulteriore.

La Sig.ra BELCAMINO Maria ha proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio a un'esposizione debitoria pari originariamente ad € 82.343,98, poi ridottasi a € 76.944,18 per effetto delle trattenute già operate a favore dei creditori oppositori COMPASS e BANCA DI MACERATA (le singole voci sono indicate alla pagina 3 della relazione finale aggiornata del Gestore).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito fondiario o al consumo.

La Belcamino è componente di famiglia composta da quattro persone: oltre alla predetta, ne sono componenti la figlia Cavallaro Emanuela e i nipoti Munizzi Antonio Maria, nato nel 1996, e Petruzza Bruno, nato nel 2007, che risultano a carico della ricorrente; il nucleo familiare è

quindi monoreddito e la ricorrente dispone di un trattamento pensionistico mensile netto di circa € 1.600,00, in qualità di ex dipendente pubblica (come da modelli 730 e certificazioni uniche depositate).

Il nucleo familiare dispone della proprietà dell'abitazione principale stimata, come da relazione tecnica allegata, in circa € 40.000,00; non possiede beni mobili significativi né altra fonte di reddito oltre alla pensione percepita ed erogata dall'INPS alla Sig.ra Belcamino, come attestato dal Gestore e risultante dalla documentazione fiscale prodotta.

Come attestato dal Gestore della crisi, il sovraindebitamento della ricorrente, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali la ricorrente medesima ha contratto alcuni prestiti per poter sostenere, oltre alle spese necessarie alla famiglia, quelle necessarie alla manutenzione dell'abitazione principale, nonché da ultimo le spese necessarie alle cure mediche per le patologie che hanno colpito uno dei nipoti e, da ultimo, la ricorrente stessa.

La separazione della figlia della ricorrente e la mancanza di contribuzione del di lei coniuge, hanno innanzitutto portato la ricorrente all'assunzione del mantenimento della figlia e dei nipoti, tornati a vivere con la ricorrente medesima, essendo disponibile per le esigenze della vita esclusivamente la sola pensione della Belcamino.

Da qui i prestiti personali e le cessioni del quinto e le deleghe di pagamento, poste in essere in particolare nei confronti dei due creditori COMPASS BANCA e BANCA DI MACERATA, indicate nel piano e nella relazione, secondo quanto attestato dal Gestore, necessari al fine principale di far fronte alle esigenze abitative, di mantenimento e di cura del nucleo familiare. Peraltro in tema di c.d. meritevolezza della ricorrente, sulle cause del sovraindebitamento e sulla solvibilità della stessa non si sono avute specifiche osservazioni da parte dei creditori intervenuti.

Per contro la BANCA DI MACERATA, che non ha prestato adesione nemmeno al piano rimodulato, a differenza della COMPASS BANCA, ha indicato quale comportamento illegittimo da parte della Belcamino la mancata dichiarazione al medesimo intermediario del precedente mutuo fondiario contratto con BNL S.p.A., ma al riguardo, a parte la difficoltà di attribuire la responsabilità alla ricorrente in sede di redazione del modulo di richiesta, il Gestore della crisi ha attestato comunque il mancato adempimento da parte della banca predetta degli obblighi di verifica sulla stessa gravanti in quanto intermediario finanziario, stante peraltro la possibilità di accedere sia ai registri immobiliari per rilevare l'esistenza dell'ipoteca di primo grado a carico della ricorrente che alle banche dati operanti a tutela degli intermediari medesimi.

Ne deriva l'impossibilità di formulare un giudizio di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni da parte della ricorrente (oltre che la verosimile carenza di legittimazione della BANCA DI MACERATA a sollevare la relativa questione).

Anche a seguito delle osservazioni, il Gestore della crisi ha comunque fortemente insistito sulle cause esterne dell'indebitamento, sull'assenza di evidenze di comportamenti colpevoli da parte della debitrice, sul fatto che attualmente la debitrice medesima abbia a carico tre componenti del nucleo familiare con un'unica pensione.

A ciò si aggiunga che, per anni, la famiglia ha pagato le rate mensili di rimborso ai creditori, non sottraendosi alle proprie responsabilità, e continui in parte a farlo ancora nell'attualità per l'esistenza delle trattenute ad opera dell'INPS in particolare in favore dei due creditori sopra indicati.

In definitiva, i tempi in cui le obbligazioni sono state contratte, la verosimile destinazione dei fondi e peraltro l'entità non sproporzionata dei prestiti rispetto alle esigenze rendono del tutto verosimile l'incolpevolezza dell'indebitamento e, quindi, la sussistenza del requisito della meritevolezza.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale o concorsuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012). All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente la Belcamino percepisce come unica fonte di reddito del nucleo familiare una pensione netta mensile media di € 1.600,00 circa di cui chiede di riservare la somma di € 1.050,00 circa per le esigenze del nucleo familiare,

come visto composta da quattro componenti.

A fronte delle suddette esigenze i ricorrenti propongono, quindi, un piano concepito come segue, stante la successiva rimodulazione a seguito delle osservazioni dei creditori.

Si prevede innanzitutto, quali uniche risorse del piano, la messa a disposizione dei creditori da parte della ricorrente della parte residua del proprio rateo pensionistico, pari ad € 550,00 mensili, una volta detratta la somma necessaria per le esigenze quotidiane della famiglia, da utilizzarsi per il pagamento rateale di tutti i debiti secondo le percentuali e la rateizzazione riportate nel piano definitivo depositato in data 04.08.2022, che può essere sintetizzato come segue.

E' stato elevata dall'85% a circa il 90% la percentuale di soddisfazione dei crediti privilegiati e dal 20% a circa il 40% quella inerente i crediti chirografari.

La somma dovuta per il compenso concordato con l'OCC in prededuzione è pari ad € 2.500,00. Nella tabella seguente sono riportate le somme originariamente dovute e le somme che si intende riconoscere ai diversi creditori.

	CREDITORE	RAGIONE DEL CREDITO	Credito al momento del piano originario	Credito al momento del piano rimodulato	Proposta di pagamento
1	BANCA NAZIONALE LAVORO	Mutuo "Ipotecario" n. CF 1033296	€ 46.849,10	€ 44.523,18	€ 40.009,46
2	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Prestito Personale "chirografario" di tipo assicurativo n. CP 1423901	€ 2.041,82	€ 2.041,82	€ 815,56
3	COMPASS	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	€ 13.930,90	€ 13.197,02 (all'1 giugno 2022)	€ 5.371,55
4	COMUNE DI CATANZARO	CANONE ACQUA -	€ 1.968,22	€ 1.968,22	€ 790,00
5	Comune di Catanzaro	Tassa rifiuti	€ 148,00	€ 148,00	€ 130,00
6	IFIS BANCA(CESSIONE FINDOMESTIC)	Contratto n. 20180544711901 FINDOMESTIC	€ 1.153,03	€ 1.153,03	€ 460,00
7	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	cartella di pagamento n. 03020110021196279000	€ 3,82	€ 3,82	€ 3,82
8	BANCA MACERATA (CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA)	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N 52/28/02512	€ 16.219,09	€ 13.879,09	€ 3.243,81 Nelle more dell'omologa ha già trattenuto ben € 2.340,00
9	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CC n. 4218 Ag. Di Catanzaro	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	TOTALE		€ 82.343,98	76.944,18	€ 50.854,20

Tenuto conto della somma mensilmente messa a disposizione dei creditori (€ 550,00), si prevede un rimborso rateale proporzionale tra tutti i creditori, dopo il pagamento integrale del compenso dell'OCC nei primi ratei, in prededuzione, con ammortamento complessivo prevedente n. 97 rate mensili (pari a circa 8 anni di durata del piano).

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso quindi che la proposta di piano riformulata dalla sig. Belcamino è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- quanto alla famiglia della ricorrente, la stessa è composta dalla figlia e da due nipoti conviventi, non economicamente autonomi e quindi non in grado di contribuire al *menage* familiare;
- in tale situazione, la ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni otto circa, i crediti futuri di natura pensionistica, da quantificarsi in media in € 1.600,00 netti mensili, chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili esposte, un importo pari a € 1.050,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 550,00, la quale appare congrua rispetto alle esigenze del suddetto nucleo familiare;
- quanto alla c.d. alternativa liquidatoria, il valore di mercato stimato relativo all'unico bene immobile di proprietà della ricorrente, costituente peraltro l'abitazione principale, che si intende conservare alla ricorrente e al suo nucleo familiare, è sostanzialmente equivalente al valore riconosciuto nel piano al creditore fondiario titolare di ipoteca di primo grado sul medesimo immobile;
- per i restanti creditori privilegiati e chirografari, che in sede liquidatoria non parteciperebbero con certezza al ricavato del detto unico immobile di proprietà, il punto di riferimento del giudizio di convenienza non può che essere la percentuale aggredibile del trattamento pensionistico in capo alla ricorrente, in una esecuzione individuale o concorsuale, il quale si rivela sicuramente inferiore alla quota della pensione messa a loro disposizione con il piano;
- l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice*”, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore cioè ai quattro quinti o alla metà dello stipendio a seconda della natura dei crediti);
- la durata del piano (anche in relazione all'attesa di vita della ricorrente) e l'importo della rata messa a disposizione appaiono in definitiva un giusto temperamento con le esigenze dei creditori, potendosi anche dubitare che lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, potesse ad un certo punto essere stata (o dovendo essere) a conoscenza di almeno alcuni degli istituti finanziatori.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 9/2022 r.g., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da BELCAMINO Maria (C.F. BLCMRA50M46C352B), nata a Catanzaro il 06.08.1950 e ivi residente alla Via Molise n 12, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come rimodulata e depositata in data 04.08.2022;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) eventuali somme trattenute dall'ente erogatore del trattamento pensionistico dovranno essere versate secondo le indicazioni del professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) delega l'avv. Luigi Aloisio, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera lo stesso della comunicazione all'attuale ente erogatore della pensione di effettuare il pagamento dei ratei mensili soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;

e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omissi i dati relativi a soggetti terzi ed eventuali dati sanitari.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Luigi Aloisio.

Catanzaro, 11/11/2022

Il Giudice
dott. Luca Mercuri